

## **Lo Stato Francese e la Ratifica della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie.**

L'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica della Carta Europea delle Lingue regionali e minoritarie e la Francia non è da meno.

Lo Stato francese, infatti, è il paese Europeo nel quale il nodo delle differenze linguistiche resta a tutt'oggi irrisolto soprattutto in relazione alla mancata Ratifica della Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie.

In Francia le lingue minoritarie che rivendicano riconoscimento e tutela sono il bretone, l'alsaziano, il provenzale e il fiammingo.

Il problema principale è dato dal fatto che nel 1992, in seguito ai timori sorti per la lingua francese all'indomani dell'approvazione del Trattato di Maastricht, era stato aggiunto all'art. 2 della Costituzione Francese un comma il quale enunciava solennemente che la << la lingua della Repubblica è il francese >>.

Alla luce di tale modifica legislativa e della particolare rilevanza del fattore linguistico nella costruzione dello Stato nazionale francese, dalla monarchia assoluta al giacobinismo, il governo francese, nella persona di Chirac, prima di procedere alla firma e alla ratifica della Convenzione, si era mosso con una certa cautela, chiedendo persino un parere al costituzionalista G. Car cassone, reso noto il 6 Ottobre del 1997, il quale aveva espresso parere positivo per la ratifica della carta Europea delle lingue regionali o minoritarie.

Forte di tale autorevole giudizio, il governo francese dava il proprio consenso alla ratifica della Convenzione, anche se limitatamente a trentanove dei novantotto paragrafi previsti dalla Carta, rafforzandolo con una dichiarazione interpretativa sulle

modalità di attuazione della stessa, con la quale venivano manifestate riserve esplicite sia sulla pubblicazione di documenti ufficiali nella lingua di minoranza, sia sulla previsione dell'insegnamento facoltativo di tali lingue nelle scuole materne ed elementari.

Ma, a tutt'oggi, in Francia non solo la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie non è stata ratificata, ma lo stesso Consiglio Costituzionale in una decisione del 15 giugno del 1999 ( 99-412 ), “*Charte europeenne des langues regionales ou minoritaires*”, ha giudicato contrarie alla Costituzione alcune norme della Carta, affermando che il riconoscimento come supremo del principio di unicità del popolo francese e di uguaglianza di fronte alla legge è tale per cui <<nessun diritto collettivo può essere riconosciuto a una comunità d'origine, di cultura, di lingua o di opinione >>.

Nella sfera pubblica della Francia “indivisibile” ( art. 1 ) si impone quindi, secondo la sentenza, la sola lingua francese, comune a tutti i cittadini, mentre non possono essere considerate rilevanti le lingue che differenziano tra di loro i cittadini, con ciò opponendosi a quanto disposto nel Preambolo della Carta Europea ( << il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile >>).

Il Consiglio costituzionale nella stessa sentenza, pur non dichiarando l'illegittimità costituzionale dei trentanove paragrafi indicati in precedenza dal governo francese, ha censurato anche alcune disposizioni generali dell'art. 7 della Carta, a mente delle quali i paesi firmatari si impegnano a non ostacolare la promozione delle lingue minoritarie attraverso modalità attuali o future di suddivisione dell'amministrazione pubblica e a considerare i pareri di rappresentanze delle minoranze linguistiche anche costituendo, ove necessario, appositi organismi.

Tale decisione, che è venuta a rompere un consenso che sembrava essere maturato a favore delle lingue minoritarie ed in particolare delle prescrizioni della carta

Europea delle Lingue regionali o minoritarie, rappresenterebbe , per i principi che nella stessa sono affermati, un punto fermo nella politica linguistica dello Stato francese: in specie laddove la stessa ratifica della Carta viene considerata incostituzionale non solo ai sensi del nuovo comma dell'art. 2 della Costituzione, ma, anche alla luce dei principi d'indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza di fronte alla legge e dell'unità del popolo francese.

Pertanto tale sentenza si pone in linea con la precedente giurisprudenza ( decisione *Statut de la Corse* del 9 Maggio 1991), per la quale il Consiglio Costituzionale francese aveva ribadito le certezze tradizionali, dichiarando incostituzionale l'art. 1 dello Statuto corso che riconosceva <<l'esistenza di un popolo corso componente del popolo francese>>, in nome del principio dell'unicità del popolo francese e del principio di uguaglianza dei cittadini francesi, non distinguibili e differenziabili in categorie.

Come si può osservare, in Europa, una certa ostilità per la tutela delle minoranze linguistiche è ancora molto forte, ciò nonostante il principio pluralistico e di eguaglianza , non solo formale , ma anche sostanziale , sia stato fatto proprio in quasi tutte le Carte Costituzionali Europee.

Simona Corongiu